



**COMUNE DI CAMERATA CORNELLO**  
**Provincia di Bergamo**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA**

## **DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

elaborato ai sensi del Decalogo del Garante per la protezione di dati personali del 29/11/2000 - del Decreto Legislativo nr. 196 del 30/06/2003 - del Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010 - della Legge Regionale nr. 6 del 01/04/2015 - del Regolamento U.E. nr. 2016/679 del 27/04/2016 - della Direttiva U.E. nr. 2016/680 del 27/04/2016 - del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 15 del 15/01/2018 - del Decreto Legislativo nr. 51 del 18/05/2018.

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11.08.2021**

## **INDICE**

- Articolo 1. Oggetto e principi generali**
- Articolo 2. Definizioni**
- Articolo 3. Finalità dei sistemi di sorveglianza**
- Articolo 4. Diretta visualizzazione delle immagini**
- Articolo 5. Trattamento dei dati personali**
- Articolo 6. Informativa**
- Articolo 7. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati**
- Articolo 8. Titolare e responsabile del trattamento dei dati**
- Articolo 9. Funzioni del responsabile del trattamento dei dati**
- Articolo 10. Persone autorizzate ad avvicinarsi alla postazione di controllo**
- Articolo 11. Accesso ai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe (OCR)**
- Articolo 12. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**
- Articolo 13. Modalità da adottare per i dati video ripresi**
- Articolo 14. Obblighi degli operatori**
- Articolo 15. Informazioni rese al momento della raccolta**
- Articolo 16. Diritti dell'interessato**
- Articolo 17. Cessazione del trattamento dei dati**
- Articolo 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**
- Articolo 19. Comunicazione**
- Articolo 20. Tutela**
- Articolo 21. Modifiche regolamentari**
- Articolo 22. Tutela dei dati personali**
- Articolo 23. Consistenza dell'impianto di videosorveglianza**
- Articolo 24. Norme di riferimento e rinvio dinamico**
- Articolo 25. Validità del Regolamento**

## Articolo 1. Oggetto e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Camerata Cornello.
2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo, pertanto, a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.
3. La videosorveglianza si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui alle normative comunitarie, ed in particolare:
  - a. **Principio di liceità:** il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - b. **Principio di necessità:** in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.
  - c. **Principio di proporzionalità:** la raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne e edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
  - d. **Principio di finalità:** i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il "*bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.*".

## Articolo 2. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende, per:
  - a. **Banca di dati:** il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b. **Trattamento:** tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c. **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale l'utilizzo di immagini, configura un trattamento di dati personali;
  - d. **Titolare del trattamento:** l'Ente Comune di Camerata Cornello, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e. **Responsabile del trattamento:** la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f. **Incaricati del trattamento:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g. **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - h. **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i. **Diffusione:** il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j. **Dato anonimo:** il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k. **Blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l. **Profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
  - m. **Pseudonimizzazione:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
  - n. **Terzo:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del

trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- o. Violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

### **Articolo 3. Finalità dei sistemi di sorveglianza**

1. Le finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza (telecamere da ripresa + telecamere per lettura targhe OCR) sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Camerata Cornello dalla normativa nazionale, regionale, dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso l'Ufficio Comunale e i locali delle altre forze di polizia, eventualmente incaricate al trattamento, costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di prevenzione e repressione.
2. La videosorveglianza effettua una vera e propria attività di vigilanza su persone e beni, sostituendo, in tutto o in parte, la presenza umana sul posto.
3. L'attività di videosorveglianza di cui al precedente comma è effettuata ai fini di:
  - a. attivare misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - b. vigilare in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla correttezza osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'accertamento dei relativi illeciti;
  - c. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - d. verificare il rispetto delle norme della circolazione stradale;
  - e. monitorare la circolazione stradale al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico;
  - f. tutelare la sicurezza urbana;
  - g. promozione turistica o pubblicitaria anche con l'utilizzo di webcam o camera on-line. In questo caso non devono essere rese visibili le persone riprese.
4. In determinati punti del territorio comunale, indicativamente corrispondenti alle vie d'accesso, per interpretare al meglio le finalità di cui sopra e rendere più efficace l'intero sistema, alle telecamere per lettura targhe OCR potranno essere abbinate delle telecamere da ripresa c.d. *di contesto*.
5. Nelle scuole gli impianti possono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, fatte salve necessità di giustizia.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori (Legge nr. 300 del 20/05/1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi.

### **Articolo 4. Diretta visualizzazione delle immagini**

1. Il sistema di videosorveglianza fa capo al Sindaco e deve essere realizzato nella piena compatibilità con le tecnologie adottate nelle sale operative delle forze di polizia.
2. Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere collegate all'Ufficio Comunale, area mantenuta chiusa in assenza del personale; il sistema è a circuito chiuso ed i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi

o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. La visualizzazione delle immagini è sempre disattiva e può essere attivata solo dal Sindaco per le finalità di cui all'articolo 3. La diretta visualizzazione delle immagini rilevate con i sistemi di videosorveglianza è limitata ad obiettivi particolarmente sensibili e strategici per la sicurezza urbana o in presenza del requisito di pubblico interesse (necessità, pertinenza, non eccedenza dei dati o dei trattamenti).
5. L'incaricato al trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.
6. Il flusso dei dati può giungere agli organi di polizia in grado di garantire i servizi di monitoraggio ed il conseguente, eventuale, allertamento ai fini dell'intervento.

### **Articolo 5. Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato sul territorio del Comune di Camerata Cornello mediante l'impianto di videosorveglianza e/o sistema di lettura delle targhe dei veicoli collegati all'Ufficio Comunale. Il trattamento dei dati è effettuato per motivi di interesse pubblico rilevanti finalizzati alla sicurezza della popolazione e alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica ai sensi dell'articolo 2-sexies del D.L.vo nr. 196 del 30/06/2003. Lo stesso Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
3. Potranno essere installati sistemi integrati e sistemi per rilevare le violazioni alle norme della circolazione stradale.
4. I sistemi integrati collegano telecamere tra soggetti diversi che consentono la sorveglianza da parte di società specializzate, mediante collegamento ad un unico centro; è sempre necessaria la verifica preliminare del Garante.
5. La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni alle norme della circolazione stradale deve essere segnalata da appositi segnali. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. L'intestatario del veicolo potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo.
6. In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
7. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati

personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area oggetto di inquadratura.

#### **Articolo 6. Informativa**

1. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa sul trattamento dei dati personali da videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE nr. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e al D.L.vo nr. 51 del 18/05/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. Inoltre, viene riportata l'indicazione della esatta collocazione di tutti gli impianti di videosorveglianza comunale con indicazione della natura e finalità di essi.

#### **Articolo 7. Valutazione di impatto sulla protezione dei dati**

1. Qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

#### **Articolo 8. Titolare e responsabile del trattamento dei dati**

1. Al Titolare del trattamento dei dati compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.
2. Il Titolare del trattamento (Sindaco) è individuato quale soggetto responsabile a gestire il trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza; il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il Titolare del trattamento, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
4. Le competenze proprie del Responsabile sono analiticamente disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il titolare provvederà alla sua eventuale individuazione.
5. Il Titolare e il Responsabile possono ricorrere a responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Comune di Camerata Cornello. In questi casi, il Titolare del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento.

## **Articolo 9. Funzioni del responsabile del trattamento dei dati**

1. Il Responsabile del trattamento:
  - a. adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
  - b. cura l'informativa di cui all'articolo 13 del Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016;
  - c. individua gli incaricati del trattamento;
  - d. dà agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
  - e. evade entro quindici giorni le richieste;
  - f. secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
  - g. dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
  - h. informa senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso, in stretta collaborazione con le autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti;
  - i. comunica al Titolare del trattamento l'avvenuta violazione dei dati personali affinché esso notifichi la violazione all'Autorità competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

## **Articolo 10. Persone autorizzate ad avvicinarsi alla postazione di controllo**

1. L'accesso alla postazione di controllo, ubicata presso l'Ufficio Comunale, è consentito solamente al personale medesimo.
2. Eventuali approcci alla postazione di controllo di persone diverse da quelle sopra indicate devono essere autorizzati dal Sindaco.
3. Possono essere autorizzati all'approccio solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali e il personale delle forze dell'ordine.
4. Il Titolare del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dell'Ufficio Comunale, nonché di tutti colori autorizzati dal Sindaco.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

## **Articolo 11 - Accesso ai sistemi di videosorveglianza e lettura targhe (OCR)**

1. L'accesso all'impianto di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Sindaco. Sarà consentito l'accesso alle altre forze di polizia allorché gli accorgimenti dei sistemi informatici garantiranno un accesso sicuro anche dall'esterno, secondo le modalità di cui al successivo comma.
2. L'accesso all'impianto di lettura targhe (OCR) da parte di altre forze di polizia implica la sottoscrizione di un accordo specifico tra il Titolare ed il nuovo Incaricato del trattamento, oltre all'adozione di idonee misure di sicurezza.

## **Articolo 12. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati su uno dei presupposti di liceità che prevede espressamente il Regolamento



UE nr. 2016/679 del 27/04/2016;

- b) raccolti e registrati per le finalità già citate e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
  - f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
  3. Le telecamere di cui al precedente comma 2° consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre, le telecamere collocate sul territorio comunale sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'Ufficio Comunale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
  4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in sette giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

### **Articolo 13. Modalità da adottare per i dati video ripresi**

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza che, come indicato all'articolo 4 sono sempre disattivati, sono comunque collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Titolare del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Titolare del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente all'interno dell'ambiente a ciò deputato sito all'interno dell'Ufficio Comunale.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in

- modo da renderlo inutilizzabile, non permettendo il recupero dei dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
    - a. al Titolare del trattamento dei dati e agli eventuali incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 8;
    - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
    - c. all'Amministratore di sistema del Comune di Camerata Cornello, ed alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
    - d. all'interessato debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese.
  7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
  8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito *Registro delle attività di trattamento e degli accessi* (cartaceo od informatico), conservato nei locali del Servizio di Polizia Locale, nel quale siano riportati:
    - a. la data e l'ora d'accesso;
    - b. l'identificazione del terzo autorizzato;
    - c. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
    - d. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
    - e. le eventuali osservazioni dell'incaricato;
    - f. la sottoscrizione del medesimo.
  9. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi i casi particolari.
  10. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Articolo 14 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento e dalle norme in materia.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 a seguito di regolare autorizzazione del Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 15. Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Titolare del trattamento, all'atto dell'attivazione delle telecamere, assicura il posizionamento nei vari punti d'ingresso al territorio comunale e in prossimità di ogni telecamera, di adeguata segnaletica permanente recante il messaggio *area videosorvegliata*.
2. Si obbliga altresì a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **Articolo 16. Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 15 e seguenti del Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a. di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
  - b. ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
  - c. di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'articolo 17 del Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 4 del Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016, (i cui dati di contatto sono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente) o direttamente al Titolare. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:
  - a. il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
  - b. l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
  - c. gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;
  - d. l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
  - e. l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
  - f. eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.
3. Il Responsabile accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.
4. Qualora, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'articolo 15, paragrafo 4.
5. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Articolo 17 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato;Secondo quanto previsto dal Reg. UE nr. 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dall'articolo 2 del D.L.vo nr. 51 del 18/05/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

### **Articolo 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. I danni cagionati ad altri per effetto del trattamento di dati personali comporta eventuale risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice civile.

### **Articolo 19. Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Camerata Cornello a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 2-ter del D.L.vo nr. 196 del 30/06/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2° del D.L.vo nr. 196 del 30/06/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Articolo 20. Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 140 e seguenti del D.L.vo nr. 196 del 30/06/2003.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 - 6 della Legge nr. 241 del 07/08/1990, Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 8.

### **Articolo 21. Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente Regolamento sono aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Ogni modifica del presente Regolamento, così come il suo testo originario, sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.

### **Articolo 22. Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali

in suo possesso si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

### **Articolo 23. Consistenza dell'impianto di videosorveglianza**

1. La Giunta Comunale, sulla base del presente Regolamento, aggiorna la consistenza dell'impianto di videosorveglianza comunale di cui all'allegato A al presente Regolamento.
2. L'acquisizione e l'installazione di telecamere mobili (es. per rilevazione violazioni ambientali, ecc.) non rilevano ai fini dell'aggiornamento di cui sopra; soggiacciono invece a tutte le altre disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 1° del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica dell'impianto di videosorveglianza predispone apposita proposta di deliberazione da trasmettere all'Ufficio Segreteria.

### **Articolo 24. Norme di riferimento e rinvio dinamico**

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a:
  - a. **Articolo 54** "Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale" del **D.L.vo nr. 267 del 18/08/2000** recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.";
  - b. **Decalogo del 29/11/2000** del Garante per la protezione di dati personali;
  - c. **Decreto Legislativo nr. 196 del 30/06/2003**, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali.";
  - d. **Circolare del Ministero dell'Interno nr. 558/A/421 del 08/02/2005**, recante "Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.";
  - e. **Decreto Ministero dell'Interno del 05/08/2008**;
  - f. **Decreto Legge nr. 11 del 23/02/2009, convertito con Legge nr. 38 del 23/04/2009**, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.", con particolare riferimento all'articolo 6;
  - g. **Provvedimento in materia di videosorveglianza** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010;
  - h. **Legge Regionale nr. 6 del 01/04/2015** recante "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana.";
  - i. **Regolamento UE nr. 2016/679 del 27/04/2016** relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
  - j. **Direttiva UE nr. 2016/680 del 27/04/2016** relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
  - k. **Decreto del Presidente della Repubblica nr. 15 del 15/01/2018**, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia.";
  - l. **Decreto Legislativo nr. 51 del 18/05/2018**, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,

relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

**m. Linee guida nr. 3/2019 adottate il 29/01/2020** sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **Articolo 25. Validità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento ha efficacia dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva e potrà essere modificato quando necessario con le medesime modalità dell'approvazione.